



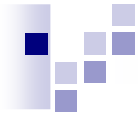
TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI

Dott. Stefano Stellati

Perugia, 16 Ottobre 2012

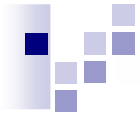


Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Terni



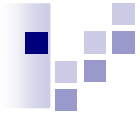
COSTITUISCO MODIFICHE AL CONTRATTO SOCIALE DI SOCIETA' DI PERSONE NON SOLO QUELLE DI CARATTERE OGGETTIVO MA ANCHE QUELLE DI CARATTERE SOGGETTIVO COME :

- L'INGRESSO DI NUOVI SOCI IN VIRTU' DI UN AUMENTO DI CAPITALE
- ESTINZIONE DELLA SINGOLA QUOTA PER RECESSO, ESCLUSIONE O DECESSO DEL SOCIO
- IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA AD UN SOGGETTO TERZO SENZA CHE CI SIA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE



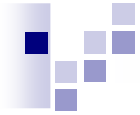
LE QUOTE NELLE SOCIETA' DI PERSONE NON POSSONO ESSERE TRASFERITE SENZA CHE CI SIA IL CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI SALVO DIVERSE PATTUIZIONI STABILITE NELL'ATTO COSTITUTIVO.

LA DIFFERENZA CON LE SOCIETA' DI CAPITALI E' APPUNTO IL PRINCIPIO DI INTRASFERIBILITA' DELLA QUOTA



L'ELEMENTO CARATTERIZZANTE DELLE SOCIETA'
DI PERSONE E':

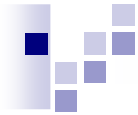
L'INTUITUS PERSONAE



IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE INTER VIVOS

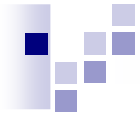
QUANDO SI EFFETTUA' UN TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
ABBIAMO DUE FASI:

- 1) L'ACCORDO TRA CEDENTE E CESSIONARIO
- 2) LA MODIFICA DEL CONTRATTO SOCIALE CON IL
CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI



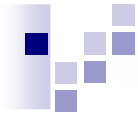
IN MERITO AL CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI E' POSSIBILE
PREVEDERE DUE VARIANTI AL MODELLO DI CONTRATTO SOCIALE
LEGALE:

- PREVEDERE L'INSERIMENTO DEL CONSENSO A MAGGIORANZA
- PREVEDERE IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PREVIA
OFFERTA IN PRELAZIONE AGLI ALTRI SOCI
- PREVEDERE LA LIBERA TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA



TRASFERIMENTO DELLA QUOTA PER MORTIS CAUSA

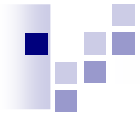
NEL CASO DI DECESSO DEL SOCIO POSSIAMO AVERE UN
“EFFETTO LEGALE” DERIVANTE DALL'ART. 2289 DEL C.C.; OSSIA
SI DEVE PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
ENTRO 6 MESI



QUESTA NORMA NON HA CARATTERE IMPERATIVO COME CI RICORDA L'ART. 2284 DEL C.C. QUANDO AFFERMA “ SALVO PATTO CONTRARIO” IN QUANTO NEL CONTRATTO:

1) LO SCIoglimento DELLA SOCIETA'

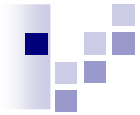
2) CONTINUARE CON GLI EREDI SEMPRE CHE CI SIA UN CONSENSO DI QUEST'ULTIMI



QUINDI LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE E' VINCOLATA:

- AL CONSENSO DEI SOCI SUPESTITI IN VIRTU' DELL'INTUITUS PERSONAE PRESENTE NELLE SOCIETA' DI PERSONE, LORO HANNO 6 MESI DI TEMPO PER DECIDERE SE CONTINUARE OPPURE LIQUIDARE LA QUOTA.

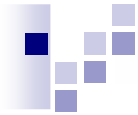
- AL CONSENSO DEGLI EREDI IN QUANTO NON OPERA IN CAMPO SOCIETARIO IL DIRITTO SUCCESSORIO, IN QUANTO GLI EREDI SI ASSUMONO ANCHE EVENTUALI ONERI SORTI PRIMA DEL LORO INGRESSO IN SOCIETA'



MORTE DEL SOCIO (ART.2284 C.C.)

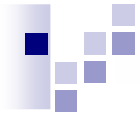
1) EFFETTO LEGALE

2) EFFETTO STATUTARIO



IL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA NELLE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

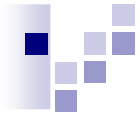
NELLE S.A.S. ABBIAMO DUE TIPOLOGIE DI SOCI
ACCOMANDATARI ED ACCOMANDANTI IN MERITO ALLA
PRIMA TIPOLOGIA IL TRASFERIMENTO SIA INTER VIVOS CHE
MORTIS CAUSA NON SI DISCOSTA DA QUELLO ANALIZZATO
PER LE S.N.C.



TRASFERIMENTO INTER VIVOS DELLA QUOTA DEL SOCIO ACCOMANDANTE

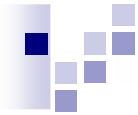
IL TRASFERIMENTO VIENE REGOLAMENTATO DALL'ART.2322
COMMA 2 DEL C.C.

NON VIENE CITATO IL CONSENSO UNANIME DEI SOCI PER LA
PARTICOLARE CATEGORIA DEGLI ACCOMANDANTI,IN
QUANTO LA LORO RESPONSABILITA' E LIMITATA ALLA
QUOTA SOTTOSCRITTA.

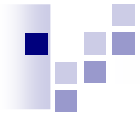


NELLE PRATICA NEL CONTRATTO SOCIALE E' POSSIBILE INSERIRE:

- INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI SOCI
- TRASFERIMENTO CON IL CONSENSO DEI SOLI SOCI ACCOMANDATARI
- TRASFERIMENTO CON IL CONSENSO DEL SOLO SOCIO ACCOMANDANTE CON IL CESSIONARIO

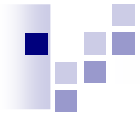


- PREVEDERE UN DIRITTO DI PRELAZIONE QUINDI
CON LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI ALTRI
SOCI



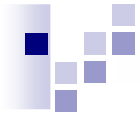
TRASFERIMENTO PER MORTIS CAUSA DELLA QUOTA DEL SOCIO ACCOMANDANTE

IL TRASFERIMENTO VIENE REGOLATO
DALL'ART.2322 DEL C.C. COMMA 1; DI
CONSEGUENZA L'EREDE UNA VOLTA ACCETTATA
L'EREDITA' SUBENTRA NEL RAPPORTO SOCIALE
SENZA NECESSITA' DEL CONSENSO DEGLI ALTRI



L'ART.2322 DEL C.C. VIENE CONSIDERATO DI NATURA DISPOSITIVA, QUINDI NEL CONTRATTO SOCIALE E' POSSIBILE STABILIRE AD ESEMPIO:

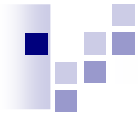
- LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
- L'INTRASMISSIBILITA' AGLI EREDI



QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE

CESSIONE INFRANNUALE – RIPARTIZIONE

DEGLI UTILI

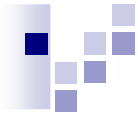


ANALIZZIAMO TRE TIPOLOGIE:

A. CESSIONE DI QUOTA A NUOVI SOCI;

B. CESSIONE DI QUOTE TRA SOCI;

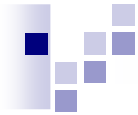
C. VARIAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI



CESSIONE DI QUOTA A NUOVI SOCI

IN CASO DI CESSIONE INFRANNUALE DELLE QUOTE A NUOVI SOCI SI DEVE STABILIRE A QUALE SOCIO, E IN CHE MISURA, IMPUTARE GLI UTILI DELLA SOCIETÀ, ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CUI È AVVENUTA TALE CESSIONE.

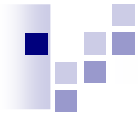
SI PENSI AL CASO DI UNA S.N.C. CON TRE SOCI A, B, C.; NEL CORSO DELL'ANNO IL SOCIO C CEDE LA SUA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE AL NUOVO SOGGETTO D.



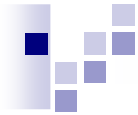
INIZIALMENTE DUE ERANO GLI ORIENTAMENTI, IN CONTRAPPOSIZIONE:

- IMPUTAZIONE DEGLI UTILI DELLA SOCIETÀ PER INTERO AI SOLI SOGGETTI CHE AVEVANO LA QUALIFICA DI SOCIO ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, E QUINDI AL CESSIONARIO DELLA QUOTA (IN BASE ALLA SITUAZIONE AL 31.12).

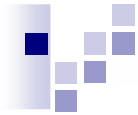
RIPRENDENDO L'ESEMPIO, GLI UTILI ANDREBBERO ATTRIBUITI AI SOGGETTI A,B,D;



- IMPUTAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA DURATA DEL PERIODO DI PARTECIPAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO, QUINDI SIA AL CEDENTE SIA AL CESSIONARIO. IN RELAZIONE ALL'ESEMPIO L'UTILE RELATIVO ALLA QUOTA CEDUTA DOVREBBE ESSERE RIPARTITO TRA I SOGGETTI C E D IN PROPORZIONE ALLA DURATA DI DETENZIONE DELLA QUOTA STESSA DEL REDDITO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.

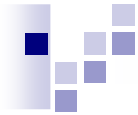


TALE QUESTIONE È STATA RISOLTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA DEL 23 FEBBRAIO 1994 PER CUI IL DIRITTO A DICHIARARE IL REDDITO SORGE IN CAPO AL SOCIO PRESENTE ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E QUINDI ALLA COMPAGINE SOCIALE PRESENTE AL 31/12.

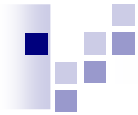


CESSIONE DI QUOTE TRA SOCI

ART 5 COMMA 2 DEL TUIR (CFF 2 5105). TALE ARTICOLO STABILISCE CHE “*LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI SI PRESUMONO PROPORZIONATE SE NON RISULTANO DETERMINATE DIVERSAMENTE DALL’ATTO PUBBLICO O DALLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DI DATA ANTERIORE ALL’INIZIO DEL PERIODO DI IMPOSTA*”.



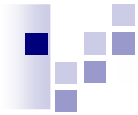
QUINDI, LA VARIAZIONE POSTA IN ESSERE INFLUIREBBE SULLA DETERMINAZIONE DELL'UTILE DA IMPUTARE AI SOCI SOLO DALL'ANNO SUCCESSIVO. ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO, SECONDO TALE INTERPRETAZIONE, I SOCI DOVREBBERO DICHIARARE IL REDDITO PROPORZIONALMENTE ALLE QUOTE POSSEDUTE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPOSTA, NON DANDO RILEVANZA ALCUNA AD ATTI NEL FRATTEMPO INTERVENUTI TRA GLI STESSI SOCI. AL CONTRARIO SI RITIENE CHE LA CESSIONE DI QUOTE ABBIA EFFETTO IMMEDIATO DALL'ANNO IN CORSO



VARIAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

QUESTA FATTISPECIE, INVERO PIÙ PARTICOLARE, SI VERIFICA ALLORCHÉ, IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE, I SOCI MODIFICANO LA LORO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O ALLE PERDITE, SENZA PERÒ CHE NECESSARIAMENTE AVVENGANO ANCHE CESSIONI DI QUOTE DI CAPITALE.

ANCHE IN QUESTO CASO C'È IL RICHIAMO ALL'ART.5 COMMA 2 DEL TUIR



FATTISPECIE

Cessione di quote a soggetto esterno
la società

Cessione di quote tra soci

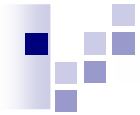
Variazione delle quote di
partecipazione agli utili

IMPUTAZIONE DELL'UTILE

Imputazione del reddito ai soci esistenti
a fine esercizio (31/12)

Imputazione del reddito ai soci in base
alla partecipazione posseduta alla fine
dell'esercizio

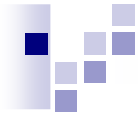
Imputazione del reddito ai soci in base
quota di partecipazione all'utile
al 01/01



IL RECESSO TIPICO

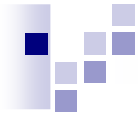
IL RICHIAMO FISCALE È L'ART.20 BIS DEL TUIR, CHE STABILISCE CHE I REDDITI REALIZZATI ALL'ATTO DI RECESSO DI SOCIETÀ DI PERSONE, NEL CASO SIA DI ESCLUSIONE CHE DI RIDUZIONE DEL CAPITALE E NELLA LIQUIDAZIONE SONO REDDITI DI PARTECIPAZIONE.

IL REDDITO VA ESAMINATO SIA NELL'OTTICA DELLA POSIZIONE DEL SOCIO RECEDENTE SIA DELLA SOCIETÀ CHE LIQUIDA LA SOMMA



IN QUESTO CASO GLI ATTORI SONO IL SOCIO E LA SOCIETÀ:

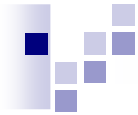
- **SE IL PREZZO DI CESSIONE È UGUALE AL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE L'OPERAZIONE È NEUTRA, IN QUANTO IN CAPO AL SOCIO NON SI REALIZZA NESSUNA VARIAZIONE DEL SUO REDDITO, IN CAPO ALLA SOCIETÀ LA VARIAZIONE È SOLO PATRIMONIALE.**
- **SE IL PREZZO DI CESSIONE È SUPERIORE AL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE SI REALIZZA UNA DIFFERENZA DA RECESSO**



PROFILI FISCALI

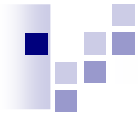
IN CAPO AL SOCIO SI REALIZZA UNA PLUSVALENZA

- **SE IL SOCIO HA UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA,
VIENE TASSATA CONSIDERANDO LE ALIQUOTE
PROGRESSIVE IRPEF SUL 49,72% DELLA PLUSVALENZA.**
- **SE IL SOCIO HA UNA PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA,
VIENE TASSATA AL 20% COME IMPOSTA SOSTITUTIVA.**



IN CAPO ALLA SOCIETÀ SI REALIZZA UNA DIFFERENZA DA
RECESSO:

- **AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO PER IL PRINCIPIO DI SIMMETRIA VIENE DEDOTTO DALLA SOCIETÀ.**
- **AI FINI IRAP È IRRILEVANTE PERCHÈ ANDREBBE INSERITA NELLA VOCE E21 DEL CONTO ECONOMICO**



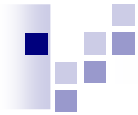
IL RECESSO ATIPICO

IL RECESSO ATIPICO È INDIVIDUATO NELLA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE O AD UN ALTRO SOGGETTO FACENTE PARTE DELLA COMPAGINE SOCIALE O AD UN TERZO.

IN QUESTO CASO GLI ATTORI DELLA TRANSAZIONE SONO IL CEDENTE ED IL CESSIONARIO IN QUANTO LA SOCIETÀ RIMANE ESCLUSA.

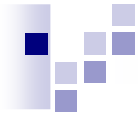
SE IL PREZZO DI CESSIONE È UGUALE AL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE L'OPERAZIONE È NEUTRA;

SE IL PREZZO DI CESSIONE È SUPERIORE AL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE SI REALIZZA UNA PLUSVALENZA



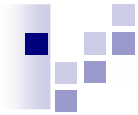
TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA

- SE IL SOCIO HA UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, VIENE TASSATA CONSIDERANDO LE ALIQUOTE PROGRESSIVE IRPEF SUL 49,72% DELLA PLUSVALENZA.
- SE IL SOCIO HA UNA PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA, VIENE TASSATA AL 20% COME IMPOSTA SOSTITUTIVA.



EVENTUALE ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA

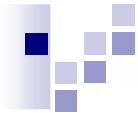
L'ARTICOLO 3 DEL D. L. 112/2008 HA MODIFICATO L'ARTICOLO 68 DEL TUIR, MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI DUE COMMI – COMMA 6.BIS E COMMA 6.TER, ED INTRODUCE UN'IPOTESI DI ESENZIONE CHE INTERESSA LE PLUSVALENZE DA CESSIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE.



LA NORMA PREVEDE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IN QUANTO ESENTI, LE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE E NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI COSTITUITE DA NON PIÙ DI SETTE ANNI E POSSEDUTE DA ALMENO TRE ANNI;



LA PLUSVALENZA REALIZZATA DALLA CESSIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA CHE SODDISFA I REQUISITI SOPRA ESPOSTI, È ESENTE, SE ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI DAL **REALIZZO** DELLA STESSA, LA PLUSVALENZA SIA **REINVESTITA IN** SOCIETÀ DI PERSONE E IN SOCIETÀ DI CAPITALI RESIDENTI **NEL TERRITORIO DELLO STATO**, CHE SVOLGONO LE MEDESIME ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI CUI È LA CESSIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA, MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O L'ACQUISTO DIPARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE MEDESIME (ANCHE NELL'IPOTESI DI ACQUISTO PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE), SEMPRECHÉ SI TRATTI DI SOCIETÀ COSTITUITE DA NON PIÙ DI TRE ANNI.



L'ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA INCONTRA DUE LIMITI:

1 – L'IMPORTO REINVESTITO;

2 – IL QUINTUPLO DEL COSTO (STORICO) SOSTENUTO DALLA SOCIETÀ, LE CUI PARTECIPAZIONI SONO CEDUTE, NEI 5 ANNI ANTERIORI ALLA CESSIONE (CALCOLATI CON CALENDARIO), PER:

A – ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI (DIVERSI DA IMMOBILI);

B – ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE DI BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI;

C - COSTI PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO;



L'AGEVOLAZIONE COMPORTA UNA SORTA DI PERIODO DI SOSPENSIONE DURANTE LA QUALE LA PLUSVALENZA NON È CONSIDERATA IMPONIBILE AI FINI IRPEF.

IL PERIODO DI SOSPENSIONE DECORRE DALLA DATA DI REALIZZO DELLA PLUSVALENZA E TERMINA ALLA DATA DI REINVESTIMENTO DELLA STESSA ED IN OGNI CASO QUALORA SIANO DECORSI DUE ANNI DALLA DATA DI REALIZZO.



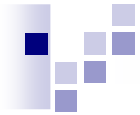
GLI SCENARI CHE POSSONO EMERGERE SONO I SEGUENTI:

- LA PLUSVALENZA È INTEGRALMENTE REINVESTITA NEI TERMINI INDICATI DALLA NORMA ENTRO DUE ANNI DALLA DATA DI REALIZZO:

LA PLUSVALENZA RISULTA DEFINITIVAMENTE ESENTE;

LA PLUSVALENZE NON È REINVESTITA O È REINVESTITA SOLO PARZIALMENTE, NEI TERMINI INDICATI DALLA NORMA E SONO DECORSI DUE ANNI DALLA DATA DI REALIZZO:

LA PLUSVALENZA NON REINVESTITA TOTALMENTE O PARZIALMENTE ASSUME RILEVANZA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NEL PERIODO DI IMPOSTA IN IN CUI LA STESSA È STATA A SUO TEMPO REALIZZATA.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE